



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.42 del 18 dicembre 2025

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 - NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 3 – DEFINIZIONI.....	4
Art. 4 - FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA.....	5
Art. 5 - CARATTERISTICHE E CRITERI D’USO DEGLI IMPIANTI.....	6
Art. 5.1 - CARATTERISTICHE E CRITERI D’USO DELL’IMPIANTO PRINCIPALE.....	7
Art. 5.2 - CARATTERISTICHE E CRITERI D’USO DEL SISTEMA MOBILE “FOTOTRAPPOLE”	7
CAPO II - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO.....	8
Art. 6 – INCARICATI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO.....	8
Art. 7 - ACCESSO AI DATI.....	9
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
Art. 8 - TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI.....	9
Art. 9 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
Art. 10 - SICUREZZA DEI DATI.....	10
Art. 11 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO E FF.OO.....	10
Art. 12 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI.....	10
CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI.....	11
Art. 13 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	11
Art. 14 - SANZIONI E TUTELE.....	11
Art. 15 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	11
Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE.....	11
Art. 17 - NORMA DI RINVIO.....	11

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento fornisce disposizioni al fine di garantire che l'attività di videosorveglianza territoriale esercitata dal Comune di Mongrando, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, sia effettuata nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei dati personali, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, l'esercizio dei diritti che l'ordinamento vigente riconosce alle persone giuridiche e ad ogni altro Ente o associazione con riguardo alla raccolta ed al trattamento dei dati ottenuti dall'attività qui regolamentata.
2. Il Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali raccolti mediante le telecamere di videosorveglianza di contesto, lettura targhe e dispositivi mobili c.d. "fototrappole" installate sul territorio del Comune di Mongrando.

Art. 2 - NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
 - Direttiva (UE) 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
 - DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
 - Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) e Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell'European Data Protection Board (EDPB);
 - Decreto del Ministro dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
 - Legge n. 38/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
 - Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e Linee Guida approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.
2. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 GDPR ed in particolare:
 - *Principio di liceità* – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
 - *Principio di necessità* – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati

(c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme ed il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

- *Principio di proporzionalità* – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

- *Principio di finalità* – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *"bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."*

Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per *"archivio"*, l'insieme strutturato dei dati personali presenti presso la sede comunale in cui sono attivati apparati di videoregistrazione, raccolti mediante le riprese delle telecamere presenti sul territorio cittadino ed accessibili secondo i criteri disciplinati dal presente regolamento;
 - b. per *"trattamento"*, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c. per *"dato personale"*, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (*"interessato"*); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - d. per *"interessato"*, la persona fisica di cui alla lettera c) cui si riferisce uno o più dati personali;
 - e. per *"Titolare del trattamento"*, il Comune di Mongrando, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* o da suo delegato, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi del trattamento dei

- dati personali; il Titolare del trattamento esercita le proprie prerogative, poteri e doveri attraverso gli organi ed il personale comunale secondo le competenze, prerogative e responsabilità stabilite dalle disposizioni organizzative;
- f. per "*Responsabile del trattamento*", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento; tale ruolo è ricoperto da soggetti esterni alla realtà del Titolare del trattamento;
 - g. per "*Responsabile della protezione dei dati*", la persona designata dal Titolare con funzioni, tra le altre di informazione e sorveglianza circa la protezione dei dati personali;
 - h. per "*incaricati o persone autorizzate al trattamento*", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
 - i. per "*terzo*", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
 - j. per "*Garante per la protezione dei dati personali*", l'autorità di controllo nazionale incaricata, tra l'altro, di controllare l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali;
 - k. per "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, trasmissione o consultazione;
 - l. per "*diffusione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - m. per "*dato anonimo*", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - n. per "*blocco*", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - o. per "*violazione dei dati personali*", anche detto "*data breach*", l'incidente di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali detenuti, trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - p. per "*impianto di videosorveglianza*", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 4 del presente Regolamento;
 - q. per "*sistema di videosorveglianza*", un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione ed in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
 - r. per "*GDPR*", acronimo di "Regolamento Generale di Protezione dei Dati" - è il Regolamento (UE) 2016/679 relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Art. 4 - FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali del Comune di Mongrando, attribuite dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti o protocolli operativi condivisi
2. Le finalità dell'attività di videosorveglianza, conformemente alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Mongrando sono:
 - a. monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali e provinciali e statali;
 - b. controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale;

- c. verificare le adiacenze di uffici comunali;
- d. riprendere le immagini di specifici siti comunali oltre che gli accessi agli Uffici del Comune;
- e. prevenzione e repressione dei reati sul territorio comunale;
- f. tutela del patrimonio, prevenzione di atti di vandalismo e danneggiamento a luoghi di sepoltura e di edifici di proprietà comunale o di aree pubbliche;
- g. acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- h. controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.

Più nello specifico, l'impianto di videosorveglianza potrà essere impiegato - in conformità al punto 5.2 del Provvedimento dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali - per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, del 24 novembre 1981 n. 689).

- 3. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari all'accertamento degli illeciti, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.
- 4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
- 5. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri ed allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 5 - CARATTERISTICHE E CRITERI D'USO DEGLI IMPIANTI

- 1. Il posizionamento degli impianti di videosorveglianza, è determinato dalle direttive del Sindaco. Il campo di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
- 2. Il Titolare del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato, fatte salve le attività degli altri soggetti istituzionali, quali le Forze di polizia, con cui gli impianti siano effettivamente condivisi.
- 3. Il sistema è caratterizzato da:
 - a. un impianto di videosorveglianza principale, costituito da telecamere di contesto, gestito dal Comune di Mongrando, dal quale si possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per massimo 7 giorni al fine di verificare precedenti registrazioni;
 - b. telecamere dotate di funzionalità di lettura automatizzata delle targhe dei veicoli in transito installata/e nei punti di accesso al territorio comunale;
Sul sito del Comune di Mongrando, nella pagina dedicata al servizio di Polizia Locale, è possibile consultare l'elenco delle telecamere ubicate nel territorio del Comune di Mongrando con la relativa indicazione della tipologia di telecamera.
 - c. un sistema mobile di foto-video ripresa denominato "fototrappole" che potranno essere posizionate dal personale autorizzato del Comune e dal quale si possono interrogare le immagini conservate nei dispositivi mobili.

Art. 5.1 - CARATTERISTICHE E CRITERI D'USO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRINCIPALE e DELLE TELECAMERE DOTATE DI FUNZIONALITA' DE LETTURA AUTOMATIZZATA DELLE TARGHE

1. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità.
2. Con riguardo alle telecamere dotate di funzionalità di lettura automatizzata delle targhe dei veicoli in transito, questa riprende solo la targa del veicolo.
Attraverso il sistema di lettura targhe è possibile, interrogando le banche dati della Motorizzazione civile, verificare l'assolvimento degli obblighi in materia di revisione e assicurazione obbligatoria previsti dal Codice della Strada e svolgere analisi sul traffico cittadino.
Con riguardo alle telecamere dotate di funzionalità di rilevamento di infrazioni del Codice della Strada, questa riprende il veicolo in transito ed è possibile, previo oscuramento di quanto non pertinente (immagine delle persone presenti nell'abitacolo), risalire al numero di targa e quindi, attraverso visura presso gli archivi della Motorizzazione Civile, all'intestatario del veicolo a cui sarà notificato il verbale di accertamento dell'infrazione.
3. L'uso dei dati personali nell'ambito delle finalità di cui al presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
4. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare e che operano sotto la sua diretta autorità. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti da Forze di polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
5. In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente al personale appartenente al Comune di Mongrando incaricato e autorizzato al trattamento delle immagini. Inoltre, le immagini che saranno oggetto di conservazione saranno archiviate su un server del Comune di Mongrando su cui sono implementate delle misure di sicurezza tecniche (es. antivirus, firewall, profili di autorizzazione ecc.).
6. Le informazioni complete sul trattamento dei dati personali saranno messe a disposizione attraverso apposita informativa privacy redatta ai sensi dell'art. 13 GDPR e pubblicata sul sito internet del Comune di Mongrando, nella quale verranno indicati anche i diritti dell'interessato (previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR).

Art. 5.2 - CARATTERISTICHE E CRITERI D'USO DEL SISTEMA MOBILE "FOTOTRAPPOLE"

1. Al fine di effettuare una efficace vigilanza ambientale (sversamenti, abbandono rifiuti etc.), controllando situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertando l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, questa amministrazione utilizza un sistema di videosorveglianza ambientale tramite uso di fototrappole.
2. Il sistema di videosorveglianza mediante l'utilizzo di fototrappole ha come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti. Le immagini non possono essere utilizzate per attività di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi diverse da quelle attinenti alle finalità. Rimane l'ipotesi di utilizzo delle immagini come "fonte della notizia di reato", ovvero fonte dell'informativa, suscettibile di esame da parte dell'Autorità Giudiziaria, in caso di illeciti penali o presunti tali.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un periodo non superiore a 72 ore successive

al rilevamento dell'illecito, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dev'essere valutato come eccezionale e, in ogni caso, la decisione può unicamente derivare da esigenze riconducibili alle ulteriori finalità, previste dal comma precedente.

4. In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente al personale appartenente al Comune di Mongrando incaricato e autorizzato al trattamento delle immagini. Inoltre, le immagini che saranno oggetto di conservazione saranno archiviate su un server del Comune di Mongrando su cui sono implementate delle misure di sicurezza tecniche (es. antivirus, firewall, profili di autorizzazione ecc.). Il Sindaco potrà impartire ulteriori istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
5. Il sistema di videosorveglianza con fototrappole ha per oggetto delle zone del territorio comunale, ritenute punti "sensibili", sulle quali sarà posizionata, secondo la necessità, la c.d. "fototrappola". Tale necessità verrà calibrata sulla base delle singole esigenze di monitoraggio delle aree che risultano o sono risultate oggetto di scarichi o abbandoni abusivi e atti vandalici.
6. L'attivazione del sistema di videosorveglianza con fototrappole verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento protezione dei dati personali e in particolare, nel raggio d'azione della singola fototrappola saranno posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, in modo chiaramente visibili, appostiti cartelli recanti, in modalità concisa, le informazioni in materia di protezione dei dati personali.
7. Le informazioni complete sul trattamento dei dati personali saranno messe a disposizione attraverso apposita informativa privacy redatta ai sensi dell'art. 13 GDPR e pubblicata sul sito internet del Comune di Mongrando, nella quale verranno indicati anche i diritti dell'interessato (previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR).

CAPO II - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO

Art. 6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO, AUTORIZZATI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mongrando al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
2. Il Sindaco, in quanto Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza, individuerà e nominerà con propri atti le altre persone autorizzate al trattamento dei dati personali per l'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR. Ciascuna delle eventuali persone autorizzate:
 - a. diverrà custode della password di accesso loro assegnata, dovendone garantire l'assoluta riservatezza;
 - b. potrà trattare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Sindaco con le lettere di incarico loro consegnate ai sensi dell'art. 29 GDPR;
 - c. nello svolgimento dell'attività dovrà scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali;
 - d. non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
3. Il Comune, in quanto titolare del trattamento dei dati, in tutti i casi in cui, per la gestione/assistenza del

sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare un servizio che comporti un trattamento di dati per conto dell'Ente, deve ricorrere a fornitori che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato. In questi casi, si il Comune dovrà disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile del trattamento mediante contratto ovvero altro atto giuridico ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Art. 7 - ACCESSO AI DATI

1. L'accesso ai dati registrati può avvenire solamente da parte del personale appositamente autorizzato, per le finalità dichiarate e con le modalità descritte negli articoli precedenti.
2. L'accesso alle immagini, in live o in registrazione, può essere consentito per esigenze tecniche o per l'affidamento del servizio di gestione e trattamento dei dati anche a imprese o professionisti esterni debitamente nominati Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR.
3. I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le Forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal comandante del reparto. Inoltre, qualora sia stata sporta denuncia da parte del soggetto interessato quale vittima di reato verrà consentito l'accesso alle immagini agli organi di polizia coinvolti.
4. I dati registrati non sono accessibili, di norma, a privati cittadini. Gli unici casi in cui è consentito l'accesso al privato cittadino, rivolgendosi al Titolare del trattamento, sono relativi a:
 - a. esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR. Tale accesso è consentito al solo soggetto interessato (o suo delegato) e può riguardare le sole immagini e dati a lui riferiti. Tramite l'esercizio di questo diritto non è consentito accedere ai dati personali di terzi;
 - b. richieste di accesso ai sensi della Legge 241/1990 relativamente a documentazione amministrativa comprensiva delle immagini di videosorveglianza utilizzate per la redazione della stessa (es. Relazione di servizio a seguito di incidente stradale o danneggiamento).

La richiesta di accesso del privato cittadino deve pervenire nel più breve tempo possibile in quanto trascorsi sette giorni dall'evento o 72 dalla rilevazione, le immagini si cancellano in automatico o vengono cancellate. Inoltre, la richiesta deve riportare indicazioni precise circa la collocazione temporale dell'evento per il quale si richiedono le immagini con un'approssimazione non superiore alle 12 ore.

5. Quando la richiesta di accesso alle immagini possa ledere la riservatezza ed i diritti e le libertà di altri soggetti, il Comune può negare l'accesso effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti se, non fosse possibile utilizzare tecniche che consentano la non identificazione di soggetti terzi, ad esempio, mediante la modifica delle immagini con funzione di mascheramento (*masking*) o di annebbiamento (*scrambling*).

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 8 - TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. Il Comune procede al trattamento dei dati personali relativi alle immagini di videosorveglianza:
 - a. in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
 - b. in modo pertinente, completo e non eccedente, proporzionato alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - c. in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;
 - d. con conservazione per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali degli impianti, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a 7 giorni, fatte salve speciali e motivate esigenze di ulteriore conservazione, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di quella di Pubblica

Sicurezza. Tale periodo di conservazione si riferisce sia alle immagini raccolte dalle telecamere di contesto sia dalla telecamera dotata di funzionalità di lettura automatizzata delle targhe dei veicoli in transito. Le immagini raccolte dalle fototrappole invece saranno conservate per un periodo non superiore a 72 ore successive al rilevamento dell'illecito salvo ulteriore conservazione per la definizione del procedimento derivante da eventuale commissione di illecito.

Art. 9 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica attraverso i mezzi ritenuti più idonei e, in particolare, attraverso:
 - a. l'affissione del presente Regolamento in modo stabile sul sito internet istituzionale del Comune e presso la sede comunale;
 - b. pubblicazione dell'informativa privacy ex art. 13 GDPR sul sito web istituzionale del Comune;
 - c. l'affissione di cartelli con informativa breve sul trattamento dei dati conformi al modello stabilito dalle linee guida EDPB 3/2019 e chiaramente visibili. I cartelli possono essere posizionati prima del raggio di azione delle telecamere.
2. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Art. 10 - SICUREZZA DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti con misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune predispone e aggiorna apposita valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
3. Tutte le volte che si realizza una violazione di dati personali derivante da un incidente di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, si devono adottare le misure previste dagli articoli 33 e 34 del GDPR.

Art. 11 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO E FF.OO

1. Il Comune promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può condividere l'utilizzo delle registrazioni video dell'impianto di videosorveglianza nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 4.
2. Pertanto, il Comune può consentire l'accesso, integrale o parziale, alla propria infrastruttura attraverso un collegamento telematico e l'attribuzione di specifici profili di accesso per le persone autorizzate; tutte le operazioni saranno tracciate dal Comune attraverso le registrazioni dei file di log.
3. Per la gestione congiunta di detto sistema, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, sarà necessario procedere alla sottoscrizione di apposita Convenzione con le FF.OO.

Art. 12 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui alla Sezione 2 del GDPR. Nello specifico agli interessati sono riconosciuti i seguenti diritti:
 - di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in caso positivo, di esercitare l'accesso a tali dati;

- di essere informato su origine dei dati, destinatari dei dati, finalità del trattamento, esistenza di un processo decisionale automatizzato;
 - di richiedere la rettifica o cancellazione dei dati personali raccolti;
 - di richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali ad essi riferiti;
 - di conoscere il periodo di conservazione dei dati personali ad essi relativi o i criteri per determinarli;
 - di conoscere le categorie dei destinatari dei dati personali ad essi riferiti;
 - di opposizione al trattamento dei dati personali ad essi riferiti per motivi connessi a una propria situazione particolare.
2. Tutti i suddetti diritti sono esercitabili gratuitamente e senza particolari formalità mediante la presentazione, a mezzo posta elettronica o altro canale, di una richiesta di esercizio dei diritti indirizzata al Titolare del trattamento. In ogni caso, al fine di consentire l'esercizio di tali diritti, il Comune individua e rende note le modalità di trasmissione della richiesta all'interno di un'apposita sezione del sito web istituzionale.

CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati personali raccolti devono essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali; il tutto secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali

Art. 14 - SANZIONI E TUTELE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta, oltre l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari secondo le procedure previste dalla legge, dai contratti collettivi e dai regolamenti interni dell'Ente, l'applicazione delle sanzioni e delle tutele previste dal GDPR e dal d. lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Per quanto riguarda i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Sindaco, in quanto legale rappresentante del Titolare del trattamento.

Art. 15 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo regolamentare.

Art. 17 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dall'EDPB – European Data Protection Board e alle indicazioni centrali dell'ANCI e del Ministero

dell'interno, alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.